



COMUNE DI ONCINO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 112 DEL 10/05/2024

OGGETTO: Contratto di fornitura di energia elettrica con la società Ki energia s.r.l. con sede in Rieti (RI) 02100, Piazza Della Repubblica 11
CIG B1D6A604BA

L'anno duemilaventiquattro del mese di maggio del giorno dieci nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA:

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07/05/2021 con la quale ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388 del 23/11/2000 si attribuisce al sig. Battaglia Diego la responsabilità dell'ufficio Tecnico con il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale con valenza all'esterno, per il Comune di Oncino;
- La delibera di Consiglio n. 43 del 22.12.2023 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2024/2026

VISTI:

- o lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità

PREMESSO CHE:

- a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva Europea 96/92/CE, e delle successive deliberazioni n. 20/03 e 107/04 di recepimento della direttiva europea (2003/54/CE art. 21, comma 1, lettera b) da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, a partire dal 01/07/2007 il mercato dell'energia è stato completamente liberalizzato e le pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti idonei (in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 comma 5

bis, del D.Lgs. n. 79/1999) possono usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica;

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi (legge n.488/1999 così come modificata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) prevede tra l'altro l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete;

- è possibile altresì procedere per affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità purché si conseguano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.;

- attualmente la fornitura dell'energia elettrica è eseguita da Duferco, AGSM Aim ed Enel Energia;

- questo ufficio è alla ricerca delle migliori condizioni per l'approvvigionamento di Energia Elettrica;

-Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n.

95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che :

- sono stati utilizzati i parametri qualità/prezzo e tempi di consegna congrui alle esigenze lavorative degli Uffici Comunali, utilizzando il CATALOGO MEPA per l'acquisizione dei beni o servizi in oggetto;
- Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali

VALUTATA la proposta della società Kienergia s.r.l. con sede in Rieti (RI) P.IVA 01183820578 la quale ha offerto le condizioni di seguito riepilogate:

e preso atto che il contratto proposto da Kienergia s.r.l. prevede la

Fascia oraria di consumo	F1	F2	F3
Prezzi in €/kWh Energia	Sconto 10%	Sconto 10%	Sconto 10%

rescissione unilaterale per cambio fornitore in qualunque momento e senza oneri;

VERIFICATO CHE:

- che le condizioni economiche offerte dalla società Ki energia sono inferiori rispetto alle Convenzioni Consip e del MEPA;
- il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione, e che la sottoscrizione del relativo contratto comporterà un'economia sulle spese che l'Ente attualmente sostiene per la fornitura di energia elettrica;

RITENUTO, pertanto, per tutte le considerazioni fin qui esposte, di procedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica alla Società **Ki energia** con sede in Rieti (RI) alle condizioni riportate nell'offerta per il periodo di un anno, ferma restando la possibilità di recesso anticipato;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende eseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali;

- le modalità di scelta del contraente;

VISTA la legge 13 agosto 2010 n.136, così come modificato dalla Legge 17.12.2010 n.217 in particolare l'art.3 recante "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la Legge n.208 del 28.12.2015 "Legge di stabilità" in materia di acquisizione centralizzata dei beni e dei servizi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30.12.2015;

VISTO l'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICONUSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) **DI RITENERE** la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI PROVVEDERE** all'affidamento tramite procedura mepa RDO identificativo n. 4384454
- 3) **DI RECEDERE** dal contratto in essere con Duferco, AGSM Aim ed Enel Energia per la fornitura di energia elettrica;
- 4) **DI STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: l'approvvigionamento di energia elettrica;
 - il contratto ha per oggetto: Fornitura di energia elettrica;
 - luogo di svolgimento: Comune di Oncino;

- durata/tempi di consegna: nei tempi previsti e per 1 anno;
- corrispettivo: come da offerta;
- pagamento: entro la scadenza indicata in fattura;
- modalità di scelta del contraente: affidamento ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.36/2023;

- 5) **DI AFFIDARE** - ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2 lett. a) - alla società Kienergia di Rieti la fornitura di energia elettrica per il periodo di 1 anno e quindi dal 01/07/2024 (data presunta attivazione) al 30/06/2025, fermo restando la possibilità di recesso anticipato;
- 6) **DI IMPUTARE** la spesa comprensiva di iva pari di 9.038,49 circa al Cap. 582/99 del Bilancio di previsione 2024/2026;
- 7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito dall'Anac il relativo codice CIG di seguito riportato B1D6A604BA;
- 8) **DI APPROVARE** lo schema di contratto-tipo per la fornitura di Energia elettrica della predetta Società, unitamente all'offerta di carattere tecnico-economico ed alle condizioni generali di fornitura (recanti l'indicazione di quanto richiesto dall'art.192 – comma 1, lett. a) e b) – del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000) e che, anche se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 9) **DI DARE MANDATO** alla società Kienergia s.r.l. di avviare i procedimenti necessari alla disdetta dei contratti in essere;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione e che la sottoscrizione del relativo contratto, secondo le modalità richieste, comporterà un'economia

sulle spese che l'Ente attualmente sostiene per la fornitura di energia elettrica;

11) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
- il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;

12) DI DARE ATTO, infine, che le informazioni e i dati contenuti nel presente atto vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.33 del 14/3/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

FANTONE ALFREDO

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Oncino, li _____

**IL SEGRETARIO COMUNALEZEROLI
DR.SSA SONIA**